

Lucca, li 14.12.2018  
**Prot. n. 1590/2018**

Spett.li società:

- Gesam Reti spa;
- Polo Energy spa in liquidazione;
- Sistema Ambiente spa;
- Metro srl;
- Lucca Holding Servizi srl;
- Lucca Crea srl;
- Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse srl.

E p.c.

- c.a. del Sindaco, Prof. Alessandro Tambellini;
- c.a. dell'Assessore alle società partecipate, Giovanni Lemucchi;
- c.a. del Dirigente del Settore Dipartimentale 1 Servizi Economico – Finanziari, Dott. Lino Paoli.

Oggetto: **DIRETTIVA DI GRUPPO N. 6**

**ATTO DI INDIRIZZO SUI CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE  
RELATIVI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE  
SOCIETA' CONTROLLATE: DELIB. C.C. N.101 DEL 27.11.2018,  
ART. 19 T.U.S.P.P.; art. 147 quater D.Leg.vo 267/2000**

Lucca Holding S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società ricadenti sotto il proprio controllo ex art. 2359 c.c., in conformità alle disposizioni del Libro Quinto, Titolo V, Capo IX c.c. (art. 2497 e ss.), e si è dotata del

“Regolamento di Gruppo” che individua gli ambiti e definisce le modalità di esercizio dell’attività stessa.

Con nota prot. 883/2018 del 19.7.2018 questa capogruppo ha trasmesso una comunicazione in merito ai report semestrali riservandosi di inviare una direttiva in merito ai criteri di contabilizzazione di alcune voci di bilancio ai fini del monitoraggio delle spese di funzionamento.

Con delib. C.C. n.101 del 27.1.2018 il Comune di Lucca, in relazione alle disposizioni recate dall’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 (TUSPP) e dell’art. 147 quater D.Leg.vo 267/2000, ha approvato gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale dipendente e quelle connesse ad incarichi professionali esterni, delle società controllate dando mandato a Lucca Holding spa :

- di indirizzare le suddette società affinché, sia in sede di bilancio che di rendicontazione periodica semestrale integrino le relazioni sul governo societario con una sezione apposita dedicata al monitoraggio dell’andamento delle spese di funzionamento;
- di vigilare sulle risultanze del monitoraggio suddetto informando l’Amministrazione Comunale sugli esiti;
- di emanare una direttiva di dettaglio (cfr all.1 alla delibera C.C.) alle società controllate da applicarsi con decorrenza dal 1.1.2019.

Con la citata delibera C.C. è stato inoltre stabilito che la mancata ed immotivata coerenza dell’azione aziendale con gli indirizzi contenuti nel provvedimento consiliare approvato e con gli atti e direttive emanati dalla capogruppo L.H. SPA in attuazione del citato provvedimento consiliare, da parte degli amministratori delle società controllate, configura ipotesi di revoca per giusta causa ai sensi dell’art. 2383 comma 3 cod. civ.

Le voci da monitorare ai fini del contenimento delle spese di funzionamento sono le seguenti:

- B 7 – costi per servizi;
- B 8 – costi per godimento beni di terzi;
- B 9 – costi per personale;

- B14 – costi per oneri diversi di gestione.

Con il dichiarato intento di uniformare la lettura dei bilanci e fornire al Comune socio una visione omogenea delle voci da monitorare, e ferme restando tutte le altre prescrizioni impartite con la citata deliberazione consiliare (cfr. contenimento delle citate spese di funzionamento entro limiti definiti in confronto con l'ammontare dei ricavi e più specificamente contenimento delle spese per studi e incarichi di consulenza, spese di personale a parità di servizi resi) Lucca Holding S.p.A., espletando la funzione di direzione e coordinamento riconosciuta dalla Legge e ai sensi dell'art. 3 comma 2 del "Regolamento di Gruppo", impartisce la seguente

### **D I R E T T I V A**

Dispone che, a decorrere dall'esercizio 2019, l'Organo amministrativo di ciascuna società controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. utilizzi i seguenti criteri per inserire i fatti di gestione nelle suddette voci di bilancio in base ai vigenti principi contabili emanati da OIC:

- Sono imputati nella voce **B7** tutti i costi derivanti dall'acquisizione di servizi come elencati ai paragrafi 63 e 64 del documento OIC 12; per quanto riguarda il costo del personale esterno, come definito al par. 63 dell'OIC 12, da includere in questa voce, si segnala la necessità di dettagliarne la misura in Nota Integrativa ai fini della sua valorizzazione in aggiunta al costo del personale di cui alla voce B9;
- Sono iscritti nella voce **B8** i corrispettivi per il godimento di beni di terzi materiali ed immateriali come elencati nel paragrafo 65 del documento OIC 12;
- Sono iscritti nella voce **B9** i costi sostenuti per il personale dipendente, ivi incluso il costo per l'utilizzo del lavoro interinale come elencati nei paragrafi da 66 a 71 del documento OIC 12;

- la voce **B14** comprende tutti i costi non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B così come elencate nei paragrafi 83 e 84 del documento OIC 12; per questa particolare voce, stante la eliminazione dallo schema di conto economico delle partite straordinarie, ogni società dovrà indicare i costi di natura straordinaria che hanno inciso sulla voce nel corso dell'esercizio dandone specifica evidenza contabile e dettaglio in Nota integrativa. Tale indicazione concerne anche i costi di natura eccezionale /non ricorrente che fossero stati contabilizzati in altre voci di costo tra quelle oggetto di monitoraggio.

Qualora gli organi amministrativi di ogni società ritenessero di dover derogare in parte ai principi sopra esposti per ragioni riconducibili esclusivamente alla chiarezza del bilancio, ovvero alla rappresentazione in modo veritiero e corretto della situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria della società ne dovranno dare conto nella Nota integrativa motivando il mancato rispetto della direttiva e comunque inserendo nella Nota un prospetto di raccordo che evidenzi l'importo risultante a bilancio e quello che sarebbe risultato il saldo della voce corrispondente nel rispetto della direttiva.

In ogni caso la Nota integrativa riporterà l'attestazione dell'organo amministrativo circa il rispetto o il mancato rispetto della presente direttiva e l'organo di controllo ne dovrà tener conto nella propria relazione al bilancio.

In caso di mancato rispetto dei limiti alla crescita delle spese di funzionamento come indicate nella citata delibera C.C. l'organo amministrativo ne dà dettagliata motivazione nella Nota Integrativa ai fini della valutazione del suo operato da parte della capogruppo in ordine ai profili di cui all'art. 2383, comma 3 c.c. .

Ancorché la deliberazione del C.C. citata faccia riferimento alla relazione sul governo societario quale documento di recepimento delle disposizioni sopra indicate si ritiene che gli organi

amministrativi possano darne conto anche in Nota integrativa se contabilmente tale recepimento risulti loro più agevole.

\*\*\*

Si richiama infine l'attenzione degli organi amministrativi e per quanto di competenza degli organi di controllo di ogni società, sulla novità introdotta in materia di incarichi di consulenza esterna definiti come “prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, espressioni di giudizio, assistenza continuativa in materia legale o amministrativa, con la sola esclusione di quelle finalizzate alla assistenza e rappresentanza in giudizio,”; i costi per tali incarichi qualora dovessero eccedere il costo medio sostenuto nei tre esercizi precedenti quello di riferimento dovranno essere previamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 comma 3 lett. g) e comma 4 del regolamento di gruppo. Sarà quindi compito degli organi amministrativi attivarsi per tempo con la capogruppo per la prevista autorizzazione qualora eventuali carenze organizzative interne o particolari situazioni aziendali rendano necessario il ricorso a consulenze esterne il cui costo ecceda il limite suddetto.

Cordiali saluti.

*L'Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A.  
f.to Dott. Claudio Del Prete*